

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2017, proposto da:

Ferramenta Pugliese S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, Corso Cavour, 124;

contro

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio eletto presso la Città Metropolitana in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Laura Chiapperini e Sabrina De Palma, con domicilio eletto presso la Direzione Generale Arpa Puglia, in Bari, corso Trieste, 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determina Dirigenziale n. 5340 del 26/09/2017 del Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente della Città Metropolitana di Bari, notificata in data 27/09/2017, recante rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di **trattamentorifiuti** pericolosi e non pericolosi costituiti da **rifiuti** metallici, veicoli fuori uso e relativi componenti codice IPPC 5.3.b4, ubicato in Terlizzi alla S.P. 231, km. 19,600, proponente Ferramenta Pugliese s.r.l., nei limiti d'interesse della ricorrente e più precisamente con riferimento alle prescrizioni di cui al Dispositivo della Determina, pag. 8 punto n. 3, pag. 9 punto n. 4, Allegato E), nonché le prescrizioni di cui all'Allegato tecnico A, par. 7 nn. 3 e 4, par. 9, lett. E, F e G; par. 11 n. 4, 6, 11,13, 16, 18, 27 e 35; cap. 12, n. 4;
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, nei limiti d'interesse della ricorrente.
- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari e della Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente;
- Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente:
- Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l'istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente *fumus boni iuris*;

Considerato, in relazione ai tre articolati motivi di ricorso, che gli argomenti sollevati non appaiono *prima facie* suscettibili di positiva valutazione, in considerazione dell'oggettiva necessità normativa, ex art. 29 *sexies*, comma 9 *septies*, D.Lgs. n. 152/2006, di una prestazione di **garanzia** per la gestione operativa dell'impianto in questione e della sua intervenuta parametrazione nel *quantum* ai dati forniti nella documentazione progettuale prodotta dalla ricorrente medesima;

Considerato, altresì in relazione al profilo relativo al *periculum in mora*, che, nel complesso bilanciamento di interessi portato all'attenzione di questo Tribunale, appare prevalente quello pubblico alla prestazione della **garanzia** oggetto di doglianza, piuttosto che quello privato alla sospensione del relativo obbligo, in uno con l'adempimento delle connesse prescrizioni tecniche;

Considerato, altresì, che il pregiudizio lamentato dalla società ricorrente attiene, peraltro, a profili di asserito danno patrimoniale, che non risultano essere stati assistiti da congrui elementi a loro effettivo supporto in punto di effettiva gravità ed irreparabilità;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l'istanza cautelare. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente Maria Grazia D'Alterio, Referendario Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Alfredo Giuseppe Allegretta IL PRESIDENTE Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO